



14557/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:

Oggetto

PASQUALE D'ASCOLA

- Presidente -

LORENZO ORILIA

- Consigliere -

VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

MILENA FALASCHI

- Consigliere -

ANTONIO SCARPA

Rel. Consigliere -

CONDOMINIO

Ud. 03/05/2019 -
CC

R.G.N. 16434/2018

non 14557

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16434-2018 proposto da:

CONDOMINIO

(omissis)

elettivamente

domiciliato in

(omissis)

, presso

lo studio dell'avvocato

(omissis)

, che lo

rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis)

SAS,

rappresentata e difesa dagli avvocati

(omissis)

(omissis) ;

- controricorrente -

nonché sul ricorso proposto da:

(omissis) SAS,
rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) ,
(omissis) ;

- ricorrente incidentale -

contro

CONDOMINIO (omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2646/2017 della CORTE D'APPELLO di
FIRENZE, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 03/05/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

/ _____ /

Il Condominio (omissis) , ha proposto ricorso
per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n.
2646/2017 della Corte d'Appello di Firenze del 21 novembre
2017, che, in riforma della pronuncia resa in primo grado il 6
ottobre 2016 dal Tribunale di Firenze, ha annullato la
deliberazione dell'assemblea 14 marzo 2014 del Condominio di
(omissis) , impugnata dalla condomina
(omissis) s.a.s.

La (omissis) s.a.s. resiste
con controricorso e propone ricorso incidentale in unico motivo.
La deliberazione dell'assemblea condominiale 14 marzo 2014
prevedeva nell'ordine del giorno il conferimento dell'incarico a
due avvocati per richiedere provvedimenti d'urgenza volti a far
cessare l'attività di affittacamere e pensione svolta nei locali di
proprietà della (omissis) . La (omissis)
(omissis) s.a.s. aveva impugnato la delibera ex
art. 1137 c.c., lamentando di aver ricevuto solo in data 20
marzo 2014 la convocazione inviata a mezzo raccomandata,

denunciando l'inesattezza dell'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione come nella comunicazione del verbale spedita il 18 marzo 2014, ed ancora contestando l'inidoneità dell'ordine del giorno ad informare sull'oggetto di discussione assembleare.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 6 ottobre 2016, rigettò la domanda di annullamento, pur dopo aver accertato il difetto di convocazione all'assemblea dell'attrice, argomentando circa il difetto di interesse della (omissis) ad impugnare la delibera comunque approvata all'unanimità.

Su appello della (omissis), la Corte d'Appello di Firenze ha accolto il secondo motivo di gravame, limitandosi ad affermare che si dovesse "escludere che l'assenza di un interesse concreto alla pronuncia assuma rilievo rispetto a quello della rimozione delle delibera contraria alla legge", stante la carenza in ordine alla prova della convocazione.

Il primo motivo di ricorso del Condominio (omissis), (omissis), deduce la violazione dell'art. 136, comma 6, c.c., e dell'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., nonché dell'art. 100 c.p.c.

Il secondo motivo del ricorso principale censura la violazione dell'art. 100 c.p.c., allegando il difetto di interesse ad agire del condominio nel caso di specie.

Il terzo motivo del ricorso principale allega la violazione dell'art. 10 c.p.c. e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, quanto alla liquidazione delle spese processuali.

L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato della (omissis) s.a.s. involge il rigetto del primo motivo di appello, inerente all'assunto contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza resa dal Tribunale di Firenze.

Su proposta del relatore, che riteneva che potesse essere accolto per manifesta fondatezza il primo motivo del ricorso principale, restando assorbiti i restanti due motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l'ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso principale, come prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., con riferimento particolare alla questione se, in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, sussista, o meno, il diritto del singolo, controparte dei restanti condomini, a partecipare all'assemblea, e, quindi, la legittimazione del medesimo a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, ai sensi del vigente art. 66, comma 3, disp. att. c.c.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della Corte d'Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 maggio 2019.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 28 MAG 2019

Il Cancelliere
Massimiliano Morgante

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

